

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LETTIERI**

Istituzione della provincia di Melfi

Presentata il 22 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGI! — Con la delibera n. 529 del 1992 il consiglio regionale della Basilicata espresse parere favorevole, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sulla istituzione della nuova provincia di Melfi. Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione alla delibera regionale e in particolare si intende rispettare la volontà della grande maggioranza dei comuni e delle popolazioni ricadenti nella nuova circoscrizione provinciale.

La nuova provincia di Melfi, con capoluogo Melfi, comprende i comuni di Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandina, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa. Alcuni di questi comuni sono tra i più grandi della Basilicata.

Gli elementi che danno fondamento alla prospettiva di istituzione della provincia di Melfi sono i seguenti:

1) l'oggettivo bisogno delle popolazioni lucane di un ben articolato decentramento amministrativo, nel rispetto del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2) la presenza a San Nicola di Melfi del più grande stabilimento della Fiat dell'Italia meridionale ha modificato profondamente l'assetto economico, produttivo e sociale dell'intera area che, perciò, richiede di essere governata da un'istituzione forte, avente competenze e funzioni adatte all'esercizio di ruoli complessivi quali sono quelli dello sviluppo e dell'assetto territoriale;

3) un governo che sappia interpretare i meccanismi dello sviluppo diventa una necessità finalizzata a migliorare l'utilizzazione delle risorse in ogni settore dell'attività economica, dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato al turismo fino alla tutela dei beni artistici e ambientali,

senza trascurare aspetti fondamentali quali la politica dei trasporti e della formazione professionale;

4) la ricchezza del patrimonio storico culturale che abbonda in tutti i comuni della istituenda provincia necessita di un riferimento istituzionale forte, che la nuova provincia potrebbe assicurare con effetti positivi anche sulla valorizzazione del settore turistico. È appena il caso di ricordare che da Melfi il grande Federico II emanò le sue *Constitutiones*, che a Venosa nacque il grande poeta latino Orazio e che Rionero in Vulture diede i natali al grande meridionalista Giustino Fortunato;

5) la esistenza di un artigianato assai vivace in grado di trasformarsi in piccola e media industria potrebbe trovare nella nuova provincia il giusto riferimento istituzionale. Così sarebbe per il settore dell'agricoltura, che in questa parte della regione ha un suo punto di forza e modernità;

6) l'istituzione della provincia di Melfi favorisce un diverso rapporto con le

regioni limitrofe Campania e Puglia, valorizzando il ruolo di cerniera della Basilicata nell'ambito meridionale del Paese. Per la sua posizione geografica, infatti, il territorio della nuova provincia è punto di confluenza di tre direttrici interregionali, strategiche ai fini della propulsione e della propagazione dello sviluppo: la Foggia-Potenza-Maratea, la Bradanica-Salentina, l'Ofantina.

L'istituzione, perciò, di una nuova articolazione istituzionale sul territorio lucano, quale la provincia di Melfi, alla luce anche del nuovo quadro costituzionale venutosi a determinare con la riforma in senso federale dello Stato, rappresenta una necessità finalizzata al mantenimento della unità regionale della Basilicata per ancorare un territorio che altrimenti vedrebbe una spinta centrifuga dei suoi centri di interesse.

La presente proposta di legge vuole essere un contributo costruttivo, superando i limiti del campanile, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nell'ambito della regione Basilicata, è istituita la provincia di Melfi.

ART. 2.

1. La provincia di Melfi, con capoluogo Melfi, comprende i comuni di: Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandina, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

ART. 3.

1. La provincia di Potenza, entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Melfi hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Potenza.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Melfi, i provvedimenti necessari per

consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 4.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Melfi degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 23.750 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Melfi, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base di criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi di spettanza della provincia di Melfi.

ART. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi a cittadini ed enti

compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Melfi.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018660